

	CONTRATTO PER LA FORNITURA DI DIETE	
	CHIMICAMENTE DEFINITE PER NUTRIZIONE	
	ENTERALE E PARENTERALE E ACCESSORI, OCCORRENTI	
	ALL’AZIENDA S.L. DI VITERBO, PER LA DURATA DI 36	
	(TRENTASEI) MESI. AREA DI AGGREGAZIONE LAZIO “1”.	
	NUMERO GARA:	
	L’anno 20___, il giorno ___, del mese di _____, i rappresentanti	
	delle parti, sotto indicati, firmano digitalmente il relativo contratto, ai sensi	
	dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss. mm. e ii. - “Codice Amministrazione	
	Digitale”:	
	I’AZIENDA SANITARIA LOCALE di VITERBO (di seguito denominata	
	per brevità “Azienda” “Stazione Appaltante” “ASL”) – Partita IVA	
	01455570562, sede Legale Via Enrico Fermi, 15 – 01100 Viterbo (VT), nella	
	persona della <u>Dr.ssa Simona DI GIOVANNI</u> , nata a (.....) il	
 – Direttore Amministrativo ASL Viterbo, delegata dal Legale	
	Rappresentante, Commissario Straordinario – Dott. Egisto Bianconi, con	
	Deliberazione CS n° 1250/2023, per le funzioni specifiche di stipula di	
	Contratti e Convezioni;	
	e la Ditta con Sede Legale Via.....,.. -	
	(<input type="checkbox"/>) C.F. e P.Iva (di seguito denominata per brevità	
	“Ditta/Società Aggiudicataria” “Aggiudicataria/o” “Società/Impresa”	
	“Fornitore” “O.E.”), iscritta alla Camera di Commercio di (...),	
	nella persona del <u>Sig./Dr.</u> nat..... a(....)	
	il, C.F., domiciliat... per la carica presso la	
	Sede Legale, in qualità di, come risultante da,	
		- Pag. 1 di 21 -

	agli atti. (<u>ALLEGATO N. 1</u> – Copia Documento d’Identità), convengono a	
	quanto di seguito riportato:	
	PREMESSO	
	•..Che con Deliberazione n./....., a conoscenza delle parti,	
	l’Azienda ha indetto Gara Europea a Procedura Aperta Telematica, in Forma	
	Aggregata, suddivisa in n. 119 Lotti, volta all’affidamento della Fornitura di	
	Diete Chimicamente Definite per Nutrizione Enterale e Parenterale e	
	Accessori, occorrenti alle Aziende Sanitarie facenti parte dell’Area di	
	Aggregazione Lazio “1”, per la durata di 36 (trentasei) mesi, oltre eventuali	
	12 (dodici) mesi di proroga, importo a base d’asta triennale per l’Area di	
	Aggregazione Lazio 1 pari ad € 14.960.845,26 - IVA esclusa, ed un importo	
	presunto per la ASL Viterbo pari ad € 3.367.818,50, con condizione risolutiva	
	in caso di aggiudicazione ovvero sovrapposizione di lotti di gara regionale,	
	Convenzione/AQ Consip senza che le ditte abbiano nulla a pretendere, fatto	
	salvo il pagamento delle competenze spettanti relative alla fornitura di DM;	
	•..Che con la Deliberazione n./....., a conoscenza delle	
	parti e da queste integralmente recepite, è/sono stato/i aggiudicato/i alla	
	ditta i/il lotto/i n./nn....., relativo/i alla	
	Fornitura di Diete Chimicamente Definite per Nutrizione Enterale e	
	Parenterale e Accessori, occorrenti all’Azienda S.L. di Viterbo, per un	
	importo di spesa complessivo triennale pari a € – iva esclusa,	
	(<u>ALLEGATO N. 2</u> – Scheda tecnico/economica riepilogativa).	
	•..Che le parti dichiarano che la Documentazione di Gara (Disciplinare di	
	gara, Capitolato d’Oneri, Capitolato Tecnico, compresi gli allegati,	
	Documentazione Tecnica, Offerte Economiche e i Listini), risulta loro noti e	

	agli stessi fanno espresso riferimento, intendendosi integralmente recepiti nel	
	presente contratto, anche se non totalmente allegati;	
	•.. Che la ditta aggiudicataria, ha presentato la documentazione necessaria ad	
	integrare il contratto ed ha, altresì, ha fornito regolare cauzione definitiva a	
	mezzo polizza fideiussoria n. del contratta con	
, con validità sino alla scadenza contrattuale (<u>ALLEGATO</u>	
	<u>N. 3 – Copia Polizza n.del</u>).	
	TUTTO CIÒ PREMESSO	
	Le parti convengono e stipulano quanto segue:	
	<u>ART. 1 - OGGETTO E IMPORTO DELLA FORNITURA</u>	
	Il/I lotto/i n./nn., relativo/i alla Fornitura di Diete	
	Chimicamente Definite per Nutrizione Enterale e Parenterale e Accessori,	
	occorrenti all’Azienda S.L. di Viterbo, occorrenti all’Azienda S.L. di Viterbo,	
	per un importo di spesa complessivo triennale pari a € –	
	IVA esclusa. (<u>ALLEGATO N. 2)</u>).	
	<u>Modifica del Contratto in Fase di Esecuzione</u>	
	Variazione fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto	
	(Art. 120, c. 9 D.Lgs. n. 36/2023): qualora in corso di esecuzione si renda	
	necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla	
	concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può	
	imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste.	
	In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del	
	contratto.	
	Modifiche del contratto ai sensi dell’articolo 120, comma 1, lettera a) del	
	Codice. L’Azienda si riserva di modificare il contratto in corso di	

	esecuzione, in base ad eventuali esigenze aziendali, che dovessero presentarsi	
	connesse a modifiche organizzative e sanitarie, che generano impatto	
	sull'acquisto dei beni (farmaci e dispositivi) oggetto di gara. La portata della	
	modifica consentita non potrà superare il 20% del valore contrattuale.	
	La Ditta Aggiudicataria dovrà rispettare tassativamente per l'intera durata	
	contrattuale quanto richiesto all'ART. 1 "CARATTERISTICHE TECNICHE	
	DEI PRODOTTI" del Capitolato Tecnico, a conoscenza delle parti.	
	L'Azienda con il presente atto è autorizzata ad effettuare ordinativi, secondo	
	le proprie esigenze, senza che la ditta aggiudicataria abbia nulla a recriminare	
	in caso di ordinativi inferiori all'importo aggiudicato,	
	<u>Revisione Prezzi (Art. 60 D.Lgs. n. 36/2023)</u>	
	Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari	
	condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in	
	diminuzione, del costo dei beni/del servizio superiore al cinque per cento,	
	dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta	
	per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.	
	Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici	
	dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e	
	gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie elaborati all'ISTAT.	
	Se non disponibili, si applicano rispettivamente l'indice ISTAT dei prezzi al	
	consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI).	
	L'aggiudicatario dovrà eventualmente inoltrare formale richiesta di	
	attivazione della clausola di revisione prezzi. All'istanza, adeguatamente	
	motivata, dovrà essere obbligatoriamente allegata documentazione attestante	
	le particolari condizioni di natura oggettiva che determinano il dichiarato	

	aumento dei prezzi ed il potenziale impatto sui margini di utile aziendale,	
	tenuto conto della specificità del servizio fornito. All'istanza, inoltre, dovrà	
	essere allegata una dichiarazione, da rendersi ai sensi dell'art. 46 del decreto	
	del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la	
	mancata corresponsione e/o riconoscimento di aiuti e/o finanziamenti da parte	
	dello Stato, Enti Pubblici, Istituzioni europee per far fronte al dichiarato	
	aumento dei prezzi. La stazione appaltante, all'esito dell'istruttoria, ove ne	
	ricorrano le condizioni, provvederà ad aggiornare in aumento i prezzi	
	originari di aggiudicazione nei limiti suddetti. Gli oneri per la rinegoziazione	
	sono riconosciuti all'esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate	
	nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e,	
	se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta.	
	<u>ART. 2 - DURATA DELLA FORNITURA</u>	
	L'Appalto oggetto di affidamento avrà una durata di 36 mesi (trentasei)	
	naturali e consecutivi, decorrenti dal .../.../..... , con clausola risolutiva in	
	caso di aggiudicazione di gare aggregata/regionale e/o Convenzione/AQ	
	Consip, senza che la ditta aggiudicataria abbia nulla a pretendere, fatto salvo il	
	pagamento delle competenze spettanti relative alla fornitura dei D.M..	
	<u>Modifica del Contratto in Fase di Esecuzione</u>	
	Opzione di proroga del contratto (art. 120, c.10 D.Lgs. n. 36/2023): La	
	stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto, per una durata pari a	
	mesi 12 ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o a condizioni ove	
	più favorevoli per questa stazione appaltante anche a seguito di una miglioria	
	sul prezzo proposto. La stazione appaltante esercita tale facoltà	
	comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30	

	giorni prima della scadenza del contratto originario. In casi eccezionali , il	
	contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente	
	necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo	
	contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11,	
	del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni	
	oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.	
	<u>ART. 3 – ORDINI, FATTURAZIONE, LIQUIDAZIONE E</u>	
	<u>PAGAMENTI</u>	
	Per la presente procedura, ciascuna Amministrazione emetterà sul proprio	
	sistema amministrativo/contabile aziendale degli ordinativi elettronici, che	
	verranno debitamente trasmessi, mediante canale NSO/PEPPOL/P.E.C.	
	(dichiarati dalla ditta in fase di aggiudicazione) alla ditta aggiudicataria per la	
	relativa fatturazione.	
	Ai sensi del D.M. n. 55/2013 le fatture dovranno essere emesse	
	esclusivamente in formato elettronico:	
	<input type="checkbox"/> CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF9IAK	
	<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE IPA UFFICIO: AZIENDA UNITA'	
	SANITARIA LOCALE VITERBO.	
	Le fatture dovranno obbligatoriamente riportare i seguenti dati:	
	• il CIG della procedura;	
	• il numero dell'ordinativo.	
	La mancanza di anche solo uno degli elementi di cui sopra comporta il	
	respingimento della fattura.	
	Le fatture dovranno inoltre riportare anche:	
	• il numero del DDT rilasciato dal fornitore al momento della consegna;	

	<ul style="list-style-type: none"> il dettaglio analitico dei beni consegnati e del prezzo complessivo. 	
	Resta salva la facoltà, per ciascuna Amministrazione, di concordare con	
	l'aggiudicatario ulteriori indicazioni, da inserire in fattura per agevolare le	
	attività di verifica e controllo.	
	Ciascuna fattura, dovrà riportare solamente l'importo troncato alle prime	
	cinque cifre decimali, senza alcun arrotondamento. Tutte le fatture saranno	
	liquidate previa verifica della corrispondenza della fornitura all'ordinativo	
	emesso.	
	I termini di pagamento sono fissati secondo le disposizioni di legge, come	
	previsto dai DCA nn. U00308/2015, U00032/2017, U000289/2017 e	
	U00504/2017. Tali termini verranno applicati soltanto nel caso in cui tutte le	
	condizioni del servizio offerto siano stati rispettati.	
	È fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte delle Aziende,	
	di interrompere le prestazioni previste dal Capitolato Tecnico, dal presente	
	Disciplinare di Gara e dai relativi allegati. L'Impresa Aggiudicataria, per tale	
	motivo, non acquisisce il diritto a richiedere la risoluzione contrattuale.	
	La liquidazione delle fatture è subordinata all'accertamento e controllo	
	effettuato dal DEC individuato con Deliberazione n./....., nella	
	persona del Dott.	
	Le coordinate bancarie dell'Aggiudicatario per l'accredito dei corrispettivi	
	sono le seguenti:	
	IBAN	
	<u>ART. 4 – AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO</u>	
	Nel corso dell'esecuzione della fornitura Ciascuna Azienda si riserva di poter	
	valutare eventuali proposte avanzate dai Fornitori di Aggiornamento	
		- Pag. 7 di 21 -

	tecnologico dei prodotti offerti in sede di gara.	
	In ogni caso, tali proposte devono essere pienamente rispondenti alle	
	caratteristiche tecniche dei prodotti offerti in gara o migliorative.	
	Per aggiornamento tecnologico si intende:	
	<ul style="list-style-type: none"> • modifiche apportate allo stesso prodotto senza alterarne le 	
	caratteristiche di quello originario (es. nuova release/versione);	
	<ul style="list-style-type: none"> • nuovo dispositivo, dello stesso fabbricante, con caratteristiche 	
	migliorative per rendimento e funzionalità, che sostituisce il precedente	
	articolo.	
	Pertanto qualora, durante l'esecuzione del contratto, la Ditta aggiudicataria	
	immetta in commercio nuovi dispositivi/prodotti, analoghi a quelli oggetto	
	della presente fornitura che presentino migliori caratteristiche di rendimento	
	e/o funzionalità, potrà proporli alle medesime condizioni negoziali, in	
	sostituzione di quelli aggiudicati, previa valutazione qualitativa da parte della	
	Stazione Appaltante. L'approvazione formale sarà subordinata alla valutazione	
	del DEC e all'eventuale parere di eventuali servizi aziendali coinvolti.	
	Ciascuna Azienda si riserva la facoltà di accettare o meno il prodotto offerto in	
	aggiornamento	
	Nel caso in cui l'aggiornamento tecnologico venga accettato, la Ditta	
	aggiudicataria sarà tenuta a fornire adeguato corso di aggiornamento per il loro	
	corretto utilizzo.	
	<u>ART. 5 – DIFETTI E IMPERFEZIONI</u>	
	Il regolare utilizzo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna da parte	
	dell'U.O.C. Farmacia Aziendale non esonera la ditta per eventuali difetti ed	
	imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna ma vengano	
		- Pag. 8 di 21 -

	accertati al momento dell'impiego.	
	Qualora difetti ed imperfezioni dovessero manifestarsi frequentemente durante	
	e/o successivamente all'impiego, la Ditta aggiudicataria fornitrice avrà	
	l'obbligo, su richiesta dell'Amministrazione, di sottoporre a verifica, a proprie	
	spese, i rimanenti pezzi della fornitura sostituendo contestualmente i lotti	
	referiti ai prodotti risultati difettosi.	
	<u>ART. 6 – GARANZIA E SCADENZA</u>	
	Il fornitore garantisce, ai sensi di legge, che i prodotti forniti siano conformi a	
	quanto dichiarato ed offerto e siano immuni da vizi che li rendano inidonei	
	allo specifico utilizzo. I prodotti consegnati dovranno avere una validità e	
	scadenza non inferiore ai 2/3 della durata prevista.	
	<u>ART. 7 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO – CONSEGNE</u>	
	Il fornitore è tenuto alla corretta esecuzione della fornitura dei prodotti	
	aggiudicati secondo quanto disposto dal Capitolato Tecnico.	
	Le forniture saranno in acquisto ovvero in conto deposito ovvero in conto	
	visione (a discrezione delle parti e senza ulteriore aggravio economico).	
	L'Azienda, in base alle proprie necessità, emetterà al Fornitore ordini di	
	acquisto riportanti tutti i prodotti necessari per l'esecuzione delle prestazioni	
	sanitarie di propria competenza.	
	Le consegne dovranno avvenire entro 5 giorni naturali e consecutivi dal	
	ricevimento dell'ordine.	
	In situazioni di particolari necessità e di urgenza , da dichiararsi a cura	
	dell'Azienda S.L., il fornitore dovrà provvedere alla consegna delle merci	
	entro e non oltre 24 ore dal ricevimento della richiesta.	
	La consegna del materiale richiesto dovrà avvenire, presso i magazzini indicati	

	negli ordinativi di fornitura, franca di ogni spesa, imballo e trasporto, fatta	
	eccezione per l'I.V.A. che sarà a carico della ASL, come da vigenti norme di	
	legge. Ci si riserva altresì di procedere, in relazione alle proprie necessità,	
	all'acquisto, presso altre imprese, del materiale non consegnato con addebito	
	al fornitore inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di	
	opposizione e/o eccezioni di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso,	
	l'eventuale risarcimento dei danni subiti.	
	Il Fornitore dovrà garantire che, anche durante la fase di trasporto, verranno	
	rigorosamente osservate le idonee modalità di conservazione dei prodotti	
	oggetto di gara.	
	Saranno rifiutate quelle consegne i cui prodotti non risulteranno corrispondenti	
	come tipo a quelli previsti o che presentino deterioramenti per negligenze e	
	insufficienti imballaggi o in conseguenza del trasporto. Il fornitore, per le	
	consegne dichiarate non accettabili, dovrà provvedere alla loro sostituzione	
	urgentemente e in tempi brevi, e comunque non oltre le 48 ore e ciò prima che	
	il materiale possa essere manomesso o sottoposto a esami di controllo, senza	
	percepire alcun compenso, con riserva del committente circa i casi di più gravi	
	sanzioni. In pendenza o in mancanza del ritiro, detta quantità rimarrà a rischio	
	e a disposizione del fornitore, senza alcuna responsabilità da parte del	
	committente medesimo per gli ulteriori degradamenti o deprezzamenti che il	
	materiale potrebbe subire. Il fornitore si impegna ad adeguarsi alle procedure	
	di gestione delle forniture in essere presso l'Azienda e derivanti da disposizioni	
	regionali.	
	<u>ART. 8 – PERIODO DI PROVA</u>	
	Ci si riserva un periodo di prova di 3 mesi, per accertare la rispondenza dei	

	materiali consegnati rispetto a quanto dichiarato dalla ditta aggiudicataria in	
	sede di offerta.	
	In caso di esito negativo della prova, l'Azienda si riserva, a suo insindacabile	
	giudizio, la facoltà di risolvere il contratto.	
	<u>ART. 9 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA FORNITURA</u>	
	L'Aggiudicatario effettuerà la fornitura, oggetto di gara, con impiego di mezzi	
	e risorse proprie.	
	L'Aggiudicatario non avrà alcun compito di direzione e/o coordinamento nei	
	confronti dell'Amministrazione con la quale collaborerà lealmente e	
	proficuamente e non potrà impegnarla in alcun modo.	
	<u>ART. 10 – OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO</u>	
	<u>DELL'AGGIUDICATARIO</u>	
	Sono a carico della Ditta Aggiudicataria, intendendosi remunerati	
	con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività ed	
	agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento	
	dell'oggetto contrattuale, secondo le modalità e le specifiche	
	indicate e richieste nella Documentazione di Gara, a conoscenza delle parti e	
	agli atti.	
	<u>ART. 11 – PENALI</u>	
	L'Affidatario è soggetto a penalità quando ritardi l'esecuzione delle	
	prestazioni oggetto della fornitura proposta rispetto ai termini indicati o nel	
	ritardo della sostituzione dei prodotti contestati.	
	In caso di difformità nell'esecuzione della fornitura rispetto a quanto previsto	
	dal Capitolato Tecnico, dall'Offerta tecnica e dal Disciplinare, l'Azienda	
	Sanitaria applicherà una penale commisurata al livello di gravità	

dell'inadempienza.

Di seguito vengono enucleate, in maniera esemplificativa e non esaustiva, le cause che potrebbero generare inadempienze:

Inadempienze	Quantificazione delle penali
Ritardo nelle consegne	3% del valore dell'Ordinativo di fornitura per ogni giorno di ritardo e comunque fino ad un massimo dell'un per mille dell'importo del contratto fino ad un massimo di 30 gg.
Ritardo nelle sostituzioni dei prodotti contestati a seguito della rilevazione di difformità qualitative e/o quantitative.	Il 5% dell'importo dell'Ordinativo per ogni giorno di ritardo, a insindacabile giudizio dell'Azienda Sanitaria, e comunque fino ad un massimo dell'un per mille dell'importo del contratto

Si precisa che, secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l'inadempimento siano imputabili all'Appaltatore.

L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante verso l'Appaltatore, alla quale l'Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. Qualora dette deduzioni non siano considerate accoglibili, a giudizio della dell'Azienda che ha richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al

	Fornitore le penali come sopraindicate a decorrere dall'inizio	
	dell'inadempimento. L'ASL di Viterbo notificherà all'Aggiudicatario,	
	mediante comunicazione scritta, l'applicazione della penale. Resta inteso che	
	le penali di cui sopra sono da intendersi non alternative ma bensì cumulabili.	
	L'Azienda, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al	
	presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l'importo dovuto	
	in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di	
	credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della	
	cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario	
	ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi	
	titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l'Appaltatore sarà	
	tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 C.C., a compensare	
	le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla	
	Stazione Appaltante a titolo di penale. L'applicazione delle penali non	
	esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che	
	ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando	
	quanto sopra, qualora l'ammontare delle penali applicate ecceda il limite del	
	10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A.	
	esclusa, l'amministrazione avrà l'insindacabile facoltà di dichiarare la	
	risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile	
	nonché di procedere in danno dell'Appaltatore, fermo restando il diritto al	
	risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dall'amministrazione o delle	
	maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato.	
	<u>ART. 12 - COLLAUDO ATTREZZATURE IN COMODATO D'USO</u>	
	<u>Esclusivamente per i Lotti dove sono previste attrezzature in comodato d'uso</u>	

	gratuito. Al completamento dell’installazione delle attrezzature in comodato	
	d’uso gratuito, l’Azienda provvederà al collaudo/verifica di conformità delle	
	attrezzature consegnate, in presenza del fornitore, al fine di accertare e	
	certificare la funzionalità delle attrezzature, la corrispondenza all’offerta e la	
	corrispondenza alle norme vigenti in relazione alle categorie di beni proposti,	
	il rispetto degli standard e delle prescrizioni di cui alla normativa nazionale e	
	comunitaria di riferimento anche in materia di sicurezza.	
	All’atto del collaudo, dovrà essere consegnato manuale d’uso, in formato	
	cartaceo/digitale, in lingua italiana.	
	<u>ART. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO</u>	
	Il Contratto che deriverà dal presente Appalto potrà essere sottoposto a	
	risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 122, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023	
	e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 122,	
	comma 2, del predetto D.Lgs. n. 36/2023, secondo le modalità descritte	
	nell’allegato II punto 14 art. 10 del D.Lgs. n. 36/2023.	
	L’ASL si riserva altresì la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto,	
	ovvero di annullare la procedura di gara, qualora sopravvenissero disposizioni,	
	da parte delle Autorità Regionali competenti, in relazione ad iniziative	
	incidenti sullo stesso oggetto di gara, realizzate dalla Direzione Regionale	
	Centrale Acquisti della Regione Lazio, Consip o da altro soggetto aggregatore	
	autorizzato.	
	Si procederà alla risoluzione del contratto in ogni caso di inosservanza delle	
	norme del Codice di Comportamento di questa stazione appaltante, nel Piano	
	Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella	
	sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.	
		- Pag. 14 di 21 -

Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

**ART. 14 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI
FALLIMENTO DELL'AFFIDATARIO O RISOLUZIONE PER
INADEMPIMENTO**

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023, ovvero di recesso dal Contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 159/11, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del Contratto, l'Azienda provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario Aggiudicatario in sede in offerta.

**ART. 15 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE
CREDITI E SUBAPPALTO**

In conformità a quanto stabilito dall'art. 119, comma 1, del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il relativo Contratto stipulato. Resta fermo quanto previsto all'art. 120, comma 1, lettera d) del Codice, in caso di modifiche soggettive.

I crediti derivanti dal Contratto potranno essere ceduti esclusivamente nel rispetto delle forme e delle modalità previste dalla normativa, in particolare

	l'Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal Contratto osservando	
	le formalità di cui all'art. 120, comma 12, del Codice, meglio definito	
	nell'allegato II punto 14 art.6 del D.Lgs. n. 36/2023.	
	Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.	
	In sede di gara la ditta aggiudicataria ha dichiarato di voler/ non voler sub-	
	appaltare parte della fornitura oggetto del presente contratto.	
	<u>ART. 16 - DICHIARAZIONE di cui all'art. 53 c. 16ter del D.Lgs.</u>	
	<u>n. 165/2001</u>	
	La ditta aggiudicataria dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto	
	rispetto a quanto previsto dall'art. 53 c. 16ter del D.Lgs. n. 165/2001,	
	integrato dall'art. 1 c.42 della Legge n. 190/2012 che stabilisce che: “ i	
	<i> dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato</i>	
	<i> poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni,</i>	
	<i> non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di</i>	
	<i> pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti</i>	
	<i> privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione</i>	
	<i> svolta attraverso medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti</i>	
	<i> in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto</i>	
	<i> divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con</i>	
	<i> le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con</i>	
	<i> l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad</i>	
	<i> essi riferiti”.</i>	
	<u>ART. 17 – RECESSO</u>	
	Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4,	
	del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto	
		- Pag. 16 di 21 -

	legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal	
	contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore	
	mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative	
	ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti	
	in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o	
	forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle	
	forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14.	
	all'art. 11.	
	L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante	
	mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con	
	un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante	
	prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo	
	o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.	
	L'allegato II.14 all'art. 11 disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di	
	ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero	
	dell'appaltatore.	
	<u>ART. 18 – TRASFERIMENTO D'AZIENDA – TRASFORMAZIONE –</u>	
	<u>CESSIONE - SCISSIONE</u>	
	L'Aggiudicatario dovrà comunicare il trasferimento dell'azienda anche se	
	concernente il solo ramo relativo all'appalto, nonché qualsiasi atto di	
	trasformazione, cessione o scissione agli Istituti entro e non oltre sette giorni	
	dall'evento stesso.	
	L'Azienda si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 2558 del C.C., di recedere dal	
	contratto entro tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione	
	inviata con PEC qualora la Società cessionaria e/o subentrante non sia in grado	
		- Pag. 17 di 21 -

	di dimostrare di essere in possesso dei medesimi requisiti	
	dell'impresa già affidataria. Si applicano altresì le disposizioni del	
	D.Lgs. n. 36/2023.	
	<u>ART. 19 – RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO</u>	
	L'Aggiudicatario è l'unico responsabile dell'esaustività delle prestazioni,	
	necessarie ad ottenere una buona riuscita della fornitura.	
	L'Aggiudicatario si obbliga a dare immediata comunicazione	
	all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione	
	del presente contratto.	
	<u>ART. 20 – CAUZIONE DEFINITIVA</u>	
	A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti	
	dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, ha costituito a favore	
	dell'Amministrazione la garanzia fideiussoria (<u>ALLEGATO N. 3</u>).	
	La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito	
	principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte	
	le obbligazioni del Fornitore nascenti dall'esecuzione dei singoli ordinativi di	
	fornitura ricevuti.	
	In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici	
	assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione	
	di penali.	
	L'Amministrazione ha dunque il diritto di avvalersi direttamente sulla	
	cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.	
	<u>ART. 21 – DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI</u>	
	L'aggiudicatario si assume in proprio ogni responsabilità per	
	infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni tanto del	
		- Pag. 18 di 21 -

	fornitore	
	stesso quanto dell'Amministrazione contraente e/o di terzi, in virtù	
	dell'oggetto della fornitura.	
	A tal proposito, la Società dichiara di aver stipulato idonea polizza assicurativa	
	di R.C.T. (<u>ALLEGATO N. 4 Copia RCT</u>) a copertura del rischio da	
	responsabilità civile del Fornitore medesimo.	
	Nel caso in cui la scadenza della RCT sia antecedente alla	
	scadenza contrattuale, è fatto obbligo alla ditta Aggiudicataria di provvedere	
	all'integrazione/rinnovo della stessa, da trasmettere all'Azienda, pena	
	risoluzione anticipata del contratto.	
	<u>ART. 22 – SPESE CONTRATTUALI.</u>	
	Tutte le spese inerenti agli adempimenti fiscali, comprese le spese di bollo, di	
	eventuale registrazione del presente contratto, sono a carico	
	dell'Aggiudicatario.	
	Le prestazioni, oggetto del presente contratto, sono soggette all'imposta sul	
	valore aggiunto.	
	<u>ART. 23 - FORO COMPETENTE</u>	
	Per tutte le controversie che dovessero insorgere è competente esclusivamente	
	il Foro di Viterbo.	
	<u>ART. 24 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI</u>	
	Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 101/2018, si fa	
	presente che i dati personali forniti dal RTI saranno raccolti presso l'ASL VT	
	– Via E. Fermi 15 - 01100 Viterbo, per le finalità inerenti la gestione delle	
	procedure previste dalla legislazione vigente e secondo il “Regolamento	
	Aziendale sulla Protezione dei dati Personali ASL/VT” di cui alla	

Deliberazione DG. n.1620/2018.

Il responsabile della gestione e protezione dei dati personali dell'Azienda SL
di Viterbo è l'Avv. Gennaro Maria AMORUSO.

ART. 25 - DISPOSIZIONI FINALI DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato con il presente atto, valgono e si applicano le norme vigenti del Codice Civile, la vigente legislazione regionale per le ASL ed in particolare il D.Lgs n. 36/2023 e la Documentazione di Gara (Disciplinare di gara, Capitolato d'Oneri, Capitolato Tecnico, compresi gli allegati, Documentazione Tecnica, Offerte Economiche e i Listini).
--

Letto, approvato e sottoscritto

.....

AZIENDA S.L. DI VITERBO

.....

Il Direttore Amministrativo

Dr./Sig.

Dr.ssa Simona DI GIOVANNI

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. nn. 1341 e 1342 C.C. si approvano
espressamente le premesse e gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ,11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25.

.....

AZIENDA S.L. DI VITERBO

.....

Il Direttore Amministrativo

Dr./Sig.

Dr.ssa Simona DI GIOVANNI

Il presente contratto è firmato digitalmente dai Rappresentanti Legali
delle parti, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss. mm. e ii. -
“Codice Amministrazione Digitale”.